

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
AUTORITÀ URBANA DI VERONA

INVITO PUBBLICO

per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015. Il presente invito dà attuazione all'**ASSE 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile"**

L'Area urbana di Verona comprende i Comuni di Verona (Autorità urbana), San Giovanni Lupatoto, Buttapietra ed è stata individuata come da Decreto n.29 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30.06.2016, ai sensi della DGR n. 258 del 08.03.2016.

La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Verona è stata approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11.04.2017, ai sensi della DGR n. 1219 del 26.07.2016.

Priorità di investimento 9b "Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali"

Obiettivo specifico (POR-FESR) "Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo"

Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili"

Sub-Azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti"

Autorità urbana VER.SO. 2020 – Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra

c/o Comune di Verona, Direzione Politiche Comunitarie – Referente Autorità Urbana

Piazza Bra 1 - 37121 Verona, tel. 045 8077099 fax 045 8077785

E-Mail auverso2020@comune.verona.it Casella PEC politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO AS8KN5

INDICE

Finalità dell'invito

- Art. 1. Finalità e oggetto dell'invito
- Art. 2. Dotazione finanziaria
- Art. 3. Localizzazione

Soggetti beneficiari

- Art. 4. Soggetti ammissibili

Ammissibilità tecnica degli interventi

- Art. 5. Tipologie di intervento
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni

- Art. 8. Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
- Art. 9. Applicazione dei principi trasversali

Caratteristiche del sostegno

- Art. 10. Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 11. Cumulabilità dei finanziamenti
- Art. 12. Obblighi a carico del beneficiario

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 13. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 14. Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
- Art. 15. Criteri di selezione

Attuazione, verifiche e controlli

- Art. 16. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 17. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 18. Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 19. Rinuncia e decadenza del sostegno

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali

- Art. 20. Informazioni generali
- Art. 21. Informazione e pubblicità
- Art. 22. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 23. Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR

Allegati

ALLEGATO 1: Dichiarazione di proprietà degli immobili

ALLEGATO 2: Atto di assenso del proprietario degli immobili alla realizzazione degli interventi (eventuale)

ALLEGATO 3: Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa

ALLEGATO 4: Dimostrazione della capacità finanziaria

ALLEGATO 5: Dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte del richiedente il sostegno (eventuale).

ALLEGATO 6: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

ALLEGATO 7: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Finalità dell'invito

Articolo 1

Finalità e oggetto dell'invito

1. Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte nell'ambito dell'azione 9.4.1 del POR FESR 2014-2020 Regione Veneto "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti".
2. L'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, così come descritta nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Verona, consiste nel riqualificare/adequare alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dislocati nei Comuni dell'Area urbana (Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra). Il recupero intende rendere abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedirne l'abitabilità, migliorandone la sicurezza, l'igiene edilizia, l'accessibilità e il benessere dell'utenza, il risparmio energetico anche in fase gestionale. Si andrà così ad incrementare la disponibilità di abitazioni da assegnarsi in base alla L.R.10/1996. L'azione andrà a vantaggio di fasce di popolazione in difficoltà socio-economica bisognose soprattutto di soluzioni abitative che consentano loro un contenimento delle spese di sostentamento e di vita.
I diretti destinatari di quest'azione, beneficeranno in termini di: riqualificazione di immobili, risparmio energetico, addizionali opportunità abitative a canone agevolato, prevenzione rispetto ad un decadimento peggiorativo delle condizioni di vita.
3. La sub-azione 1 dell'azione 9.4.1, interventi 1 (*"Recupero patrimonio immobiliare di 38 alloggi AGECS siti nel Comune di Verona, in prevalenza in 3^a, 5^a circoscrizione e in 4^a"*) e 2 (*"Recupero patrimonio immobiliare di 58 alloggi ATER, 37 nel Comune di Verona in prevalenza in 4^a circoscrizione; 17 nel Comune di San Giovanni Lupatoto e 4 nel Comune di Buttapietra"*), contribuirà all'obiettivo specifico della S.I.S.U.S. "Riduzione del numero di famiglie in situazioni di disagio abitativo e in condizioni di fragilità socio-economica con una particolare attenzione su anziani e gruppi sociali con particolari esigenze di tutela (donne, disabili) anche tramite la sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi come il *co-housing*".
Detto obiettivo mira a ridurre il numero di famiglie in situazioni di disagio abitativo residenti nei Comuni dell'Area urbana operando su due fronti, tra cui, in particolare, l'incremento nella disponibilità di alloggi E.R.P., di cui alla L.R. 10/1996, dislocati nei tre Comuni, da assegnarsi a nuclei familiari in situazioni di fragilità sociale ed economica individuati in base ai criteri di cui alla citata L.R..
4. Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione di settore; la S.I.S.U.S. è stata inserita come parte integrante dei Piani di Zona 2011-2015, Ripianificazione anno 2017, tra le azioni innovative dell'Area Trasversale.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
AdG - Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020: L'AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma Operativo e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie e idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma

Operativo e adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei relativi atti delegati/di esecuzione.

AU - Autorità urbana di Verona, individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30.06.2016.

Città e organismi sub-regionali o locali responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS). Le SISUS, predisposte dalle Autorità urbane e approvate dall'Autorità di Gestione, contengono un'ampia strategia per il miglioramento economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutta l'Area urbana di riferimento, nonché, all'interno di tale strategia, una strategia integrata dei tre obiettivi tematici 2, 4, 9 che sono sostenuti dal FESR. La Strategia costituisce il quadro della selezione delle singole operazioni.

AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura: Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013 individuato con DGR n. 226 del 28/02/2017, al quale vengono delegate le funzioni di cui allo schema di convenzione di delega approvato con la medesima DGR (in particolare art. 2).

SRA - Struttura Responsabile dell'Attuazione: Struttura regionale a cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle singole azioni del Programma. I ruoli e le responsabilità delle SRA sono descritte nel Si.Ge.Co. e nello schema di convenzione di cui alla DGR n.226 del 28/02/2017.

SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto (applicativo informatico)

6. La documentazione richiamata nel presente invito è elencata di seguito e disponibile secondo le modalità indicate:
 - Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017, successivamente modificato con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 8 del 08/02/2018) disponibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sigeco>;
 - Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017 e relativi allegati, disponibile al seguente link: <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156>
 - S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona e allegata "Mappa degli interventi", disponibili al seguente link: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212
7. L'invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento”.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva POR-FESR assegnata all'Autorità Urbana di Verona per l'azione 9.4.1 della S.I.S.U.S. ammonta a € 5.452.000,00, di cui € 3.172.000,00 per la sub-azione 1 (suddivisi tra l'intervento 1 - € 1.583.797,87 e l'intervento 2 - € 1.588.202,13) e € 2.280.000,00 per la sub-azione 2.
La dotazione finanziaria complessiva POR-FESR per il presente invito ammonta a € 1.381.060,34 a ricadere sul territorio del Comune di Verona di cui € 432.858,21 per l'intervento 1 dell'azione 9.4.1 sub-azione 1 (10 alloggi sui 38 alloggi previsti in totale) e € 948.202,13 per l'intervento 2 dell'azione 9.4.1 sub-azione 1 (37 alloggi sui 58 alloggi previsti in totale).
2. Al presente invito faranno seguito ulteriori Inviti nel corso del 2019-2020, per la restante dotazione finanziaria POR FESR 2014-2020 assegnata all'Autorità urbana di Verona per

l'azione 9.4.1 sub-azione 1, a completamento dell'intervento 1 e conformemente al cronoprogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione per le annualità 2019-2020.

Articolo 3 **Localizzazione**

1. Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città polo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell'11/04/2017 (AU di Verona), in coerenza con le finalità dell'intervento;
2. Gli interventi di cui all'azione 9.4.1 sub-azione 1 dell'Autorità urbana di Verona si sviluppano nell'ambito dell'Area urbana costituita ai fini della SISUS che comprende i Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto e Buttapietra.
3. Le operazioni del presente invito vanno a vantaggio delle aree marginali e delle fasce di popolazione svantaggiate descritte nella SISUS dell'Area Urbana di Verona.
Nell'ambito del Comune capoluogo le aree marginali oggetto di maggiore attenzione sono state individuate nella 3[^], 4[^], 5[^] circoscrizione, in particolar modo i quartieri residenziali di B.go Milano, Santa Lucia, Saval, Golosine e B.go Roma. Alla loro individuazione hanno contribuito: i criteri di cui al DPCM 15/10/15, che incrociano i temi del degrado edilizio e del disagio sociale (IDE Indice di Disagio Edilizio e IDS Indice Disagio Sociale); l'incrocio dei dati relativi ai flussi di traffico e dei fenomeni di congestione, che evidenziano una concentrazione di fattori di pressione, in termini di inquinamento atmosferico ed acustico, nel quadrante sud-est dell'Area urbana individuata. A questa analisi si somma il rilevamento mappale degli immobili di edilizia residenziale pubblica sfitti a causa dello stato di conservazione che mostra un'evidente concentrazione nei suddetti quartieri.
A livello di *target* di popolazione, conformemente al POR FESR 2014-2020, le operazioni andranno a beneficio di categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Nello specifico degli alloggi E.R.P. si applicheranno i criteri di selezione e di costituzione delle graduatorie di assegnazione in conformità alla L.R. 10/1996.

Soggetti beneficiari

Articolo 4 **Soggetti ammissibili**

1. I soggetti che possono partecipare al seguente invito sono stati individuati nel rispetto di quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 – SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri relativi all'ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento “Modalità operative per l'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” (d'ora in poi Modalità applicazione criteri), di cui all'Allegato 3 del D.D.R. n.52/2017, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
2. I soggetti ammissibili al presente invito sono: ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona (per l'intervento 2 dell'azione 9.4.1 sub-azione 1), AGECE Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (per l'intervento 1 dell'azione 9.4.1 sub-azione 1) (*criterio di cui alla lett. a) dell'art.15 del presente invito*);

3. Il bene oggetto di intervento deve risultare nella proprietà o nel pieno possesso dei soggetti richiedenti; a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione come precisato al successivo art. 13;
4. I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013), (*criterio di cui alla lett. e) dell'art.15 del presente invito*), verificata sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione di progetti similari dimostrata, dalla qualifica ed esperienza, almeno *biennale*, del personale e dall'esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti similari.
5. I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità finanziaria (*criterio di cui alla lett. e) dell'art.15 del presente invito*) dimostrata all'atto della domanda del SIU e risultante da dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO 4), a cui allegare il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, con relativo provvedimento di approvazione, con cui il beneficiario dichiara che le opere oggetto di intervento sono contenute in tale elenco e sono contraddistinte con il numero di codice identificativo "xxx" per un importo pari ad € "xxx", corrispondente a quello indicato nella domanda di sostegno, la cui realizzazione è prevista nell'anno 2019.
6. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità e devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.

Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all'all. A alla DGR 825/2017, sez. III par. 3.3, "*Variabilità del soggetto titolare della domanda di sostegno*".

Le relative comunicazioni devono avvenire a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it e per conoscenza all'Autorità Urbana di Verona all'indirizzo politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it

Ammissibilità tecnica degli interventi

Articolo 5 Tipologie di intervento

1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 – SUS e delle SISUS", i "Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS" approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri relativi all'ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto previsto nella SISUS.
2. Le tipologie di interventi ammissibili, per l'azione 9.4.1 sono gli interventi previsti al DPR n.380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire l'abitabilità e l'assegnazione. Il presente invito attua parzialmente l'intervento 1 della sub-azione 1: "*Recupero patrimonio immobiliare di 38 alloggi AGECSiti nel Comune di Verona, in prevalenza in 3[^], 5[^] circoscrizione e in 4[^]*", e completa invece l'intervento 2 della sub-azione 1 "*Recupero patrimonio immobiliare di 58 alloggi ATER, 37 nel Comune di Verona in prevalenza in 4[^] circoscrizione; 17 nel Comune di San Giovanni Lupatoto e 4 nel Comune di Buttapietra*", così come descritto all'art. 2 del presente invito.

Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all'adeguamento normativo, in termini di:

- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in fase di gestione.

(criteri di cui alla lettera f) dell'art.15 del presente invito)

3. Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all'ammissibilità tecnica:
- mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di suolo e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti infrastrutturali;
 - adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e l'efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo *status* energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior *standard* energetico disponibile per la tipologia di edifici interessati dall'intervento. A tal proposito dovrà essere dimostrato il raggiungimento di un miglior *standard* energetico secondo le modalità previste dalla legge;
 - avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
 - rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12 aprile 2002, modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale).

(criteri di cui alla lettera g) dell'art. 15 del presente invito)

In generale gli interventi dovranno:

- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di Stato (Decisione 2012/21/UE 9380), concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni
- garantire l'ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto
- garantire la non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici

(criteri di cui alla lettera i) dell'art. 15 del presente invito)

Gli interventi devono inoltre rispettare le caratteristiche progettuali e tipologia d'intervento, nonché la localizzazione dell'intervento medesimo, presentate in fase di "Strategia" approvata con decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 22 del 11/04/2017.

4. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore, con particolare riferimento a:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss. mm. e relativi decreti e regolamenti attuativi;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico per l'edilizia" e successive modificazioni e integrazioni;
 - LR 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica"

Per l'applicazione della LR 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica", e successive modificazioni e integrazioni, e della LR 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", e successive modificazioni e integrazioni, si rinvia a quanto disposto dalla LR 39/2017;

- DGR 12 aprile 2002, n. 897 "Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata" e successive modificazioni e integrazioni; si rinvia per quanto applicabile al Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953 "Programma regionale per l'Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009";

- DGR 28 settembre 2015, n. 1258 "Decreti del 26 giugno 2015 emanati dal Ministero dello sviluppo economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, agli schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ed all'adeguamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.";

- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;

- Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;

5. La progettazione deve essere sviluppata a livello almeno di "progetto definitivo" (completo di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti), ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016. Il progetto deve essere regolarmente approvato ed il relativo provvedimento deve essere allegato all'istanza. Deve inoltre essere presentato un dettagliato cronoprogramma delle fasi di realizzazione per ogni singolo programma costruttivo, con l'indicazione della data di inizio e fine dei lavori, di rendicontazione e nonché di messa a disposizione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.
6. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro 10 mesi dalla data di approvazione del decreto di finanziabilità con relativo impegno di spesa emesso da AVEPA. Qualora il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
 - le attività siano state effettivamente realizzate, l'opera sia funzionale ovvero siano state acquisite tutte le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazioni sanitarie o all'esercizio della specifica attività) e/o i macchinari, impianti, mezzi, ecc. siano funzionanti;
 - le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel presente invito);
 - abbia realizzato l'obiettivo/gli obiettivi per cui è stato ammesso a finanziamento.
7. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
8. Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi ammissibili se legittime ai sensi del D.Lgs.50/2016 e se funzionali alla realizzazione del progetto/al raggiungimento dell'obiettivo del progetto. La richiesta di variante deve pervenire a mezzo PEC ad AVEPA all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it e all'Autorità urbana di Verona all'indirizzo politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, completa di tutta la pertinente documentazione tecnico-amministrativa.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono considerate “Spese ammissibili” i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. dell'intervento, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 897 del 12.04.2002 e ss.mm.ii., e ricondotte al “Costo Totale dell'Intervento” che è composto dalle seguenti voci di costo: “Costo di Costruzione”, “Oneri di Urbanizzazione”, “Oneri reali di Progettazione” e “Spese generali”. In particolare il “Costo di costruzione” rappresenta il costo per la realizzazione dell'edificazione o il recupero dell'immobile. Gli “oneri di urbanizzazione” sono determinati in misura pari al valore reale corrisposto al Comune, ovvero, nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi definiti con l'Amministrazione comunale; in caso di interventi in aree p.e.e.p. o similari il valore è pari a quanto speso per l'attuazione da parte del Comune e, comunque, secondo le disposizioni previste dall'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni. Gli “Oneri reali di Progettazione” non devono superare l'8% del “Costo di Costruzione” mentre le “Spese generali” (ad esempio: rilievi, accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per pubblicità, spese di accatastamento, ecc.) non devono essere superiori al 13% del “Costo di Costruzione” ed “Oneri di Urbanizzazione”.
2. In generale, per gli aspetti relativi all'ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto al riguardo dal Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.8, da 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), in coerenza a quanto previsto agli ulteriori commi del presente articolo nonché al successivo articolo 7.
L'ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
E' fatto salvo quanto specificato dalla normativa nazionale (D.P.R.22/2018), in applicazione dell'art.65 del regolamento (UE) n.1303/2013.
3. L'IVA non recuperabile è spesa ammissibile. In sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente, in base ai valori storici, deve indicare l'importo dell'IVA non recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata un'eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l'avvenuto calcolo della quota dell'IVA come sopra riportato.
4. Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all'art. 61 del Reg. UE 1303/2013 e a quanto previsto al Manuale procedurale del POR (DGR n. 825 del 06/06/2017 e ss.mm.ii., sezione II par. 2.9.2, 2.9.3).

Articolo 7

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili ulteriori spese non rientranti all'interno del Q.T.E. Quadro Tecnico Economico di cui al richiamato comma 1 dell'art. 6.
In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale POR, sezione II par. 2.3.1 e 2.3.2.
A titolo esemplificativo non sono ammissibili:
 - l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili dell'operazione, se non diversamente disposto dalla scheda di azione;
 - l'acquisto di fabbricati usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno;
 - la locazione finanziaria (Leasing)
 - l'acquisto di materiale usato. Per materiale usato si intendono quei beni che non sono classificabili tra i beni “nuovo di fabbrica”. Per beni “nuovo di fabbrica” si intendono quei beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore);

qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;

- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato (POR FESR);
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc.).

Sono da considerare come “spese non ammissibili” le voci di costo per gli “imprevisti”, gli incentivi per funzioni tecniche per la progettazione, ai sensi della normativa vigente; sono altresì non ammissibili le spese di personale.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni

Articolo 8

Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale

1. Gli interventi devono garantire:
 - presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS
 - coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS
 - contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di *output* previsti dal POR FESR (370 alloggi complessivamente ripristinati nelle Aree urbane del Veneto): l'invito concorre al perseguimento dei valori *target* al 2023 (74 unità abitative ripristinate nell'Area urbana di Verona)
 - coerenza con la programmazione e pianificazione di settore
 - presenza di un target specifico verso aree degradate/ fasce della popolazione marginali.
(*si vedano i criteri di cui alla lettera b) dell'art.15 del presente invito*)

Articolo 9

Applicazione dei principi trasversali

1. Gli interventi devono inoltre garantire l'applicazione dei seguenti principi trasversali:
 - promozione della parità fra uomini e donne;
 - la coerenza del principio di non discriminazione perseguita attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del “*design for all*”;

- la coerenza del principio di non discriminazione perseguita rendendo disponibili per l'assegnazione gli alloggi in conformità alla graduatoria comunale, redatta a fronte dell'emanazione di bando di concorso ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10/1996 e sulla base dei requisiti di cui all'art.2 della medesima legge;
 - il principio dello sviluppo sostenibile perseguito attraverso l'utilizzo di tecniche architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi dell'edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE);
 - il rispetto del principio di trasparenza perseguito attraverso procedure in linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
- (si vedano i criteri di cui alla lettera d) dell'art.15 del presente invito)*

Caratteristiche del sostegno

Articolo 10

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR) è concesso nella misura massima del 100 % del “Costo totale dell'intervento” di cui all'art. 6 del presente invito, per una dimensione finanziaria massima pari a 120.000,00 euro per unità abitativa recuperata.
2. Qualora il costo dell'intervento sia superiore alla dotazione finanziaria complessiva, riportata all'Articolo 2 comma 1, il costo eccedente resta a carico del beneficiario (in tal caso l'impegno al cofinanziamento va attestato compilando l'ALLEGATO 5).
3. Nel merito della normativa in materia di aiuti di Stato trovano applicazione la Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG, la Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG. In generale, per gli aspetti relativi agli aiuti di stato si rinvia a quanto previsto al riguardo dal manuale generale del POR sezione III par.5.

Articolo 11

Cumulabilità dei finanziamenti

1. Nel merito della cumulabilità dei finanziamenti del POR FESR con altri finanziamenti comunitari e nazionali per le medesime spese, si rinvia alla sezione III par.4.2 del Manuale procedurale POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.

Articolo 12

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario si impegna a:
 - a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I beneficiari, nel corso di esecuzione dell'intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e

sinottici, dell'operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:

1. riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello stesso e del pagamento;
 2. quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
- b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni (oppure 5 anni per i non aiuti di Stato) dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all'art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
 - d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell'art. 21 del presente invito;
 - e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell'AU, di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
 - f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall'invito per l'inizio del progetto, la sua conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto del manuale generale del POR;
 - g) comunicare all'AU e all'AVEPA l'eventuale rinuncia al contributo;
 - h) segnalare variazioni al soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le modalità previste alla sezione III par. 3.3 del manuale generale del POR;
 - i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di sostegno presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del finanziamento;
 - j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nelle domande di sostegno, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 co. 8 del presente invito;
 - k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
 - l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
 - m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall'AdG, dall'AVEPA e all'AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno e/o necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - o) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi (si rinvia alla sezione III par. 4.3 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 per ulteriori specifiche nel merito).
 - p) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi

coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, nonché l'applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni.

Presentazione delle domande e istruttoria

Articolo 13

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIU- Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto - la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di tutta la documentazione prevista dall'invito, di seguito elencata:
 - CUP definitivo dell'intervento (nel caso di unico CUP con progetti/lotti distinti, specificare)
 - Progettazione definitiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e art.24 DPR n. 207/2010 (normativa in vigore, in via transitoria, fino all'emanazione dei previsti decreti ministeriali):
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 - c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
 - d) elaborati grafici;
 - e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
 - f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del DPR n.207/2010;
 - g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - i) piano particellare di esproprio;
 - l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - m) computo metrico estimativo;
 - n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Con eventuale dichiarazione del R.U.P., come indicato all'art. 23, co. 9 del D.lgs. 50/2016, possono essere stabiliti i contenuti progettuali della progettazione che, in relazione alle caratteristiche ed all'importanza dell'opera da realizzare, potrebbero non richiedere la predisposizione di alcuni elaborati. Tale eventuale dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata alla documentazione sopra elencata.

- Autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla normativa di settore. Nel caso in cui l'Ente competente non abbia già rilasciato la prevista autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, in sede di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la richiesta inviata a tale Ente che dimostri l'avvenuto avvio del procedimento. L'autorizzazione dovrà pervenire entro e non oltre 60 gg (termine massimo, a seconda dello stato di avanzamento dell'iter di rilascio dell'autorizzazione/atto di assenso);

- Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo;
- Determina a contrarre con relativo capitolato tecnico, nel caso di procedure di appalto già avviate all'atto della presentazione della domanda di sostegno;
- Relativamente a ciascun immobile oggetto di intervento, Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, relativo allo stato di fatto precedente l'esecuzione dei lavori, redatto in conformità alla DGR 28/9/2015, n. 1258 (attuativa dei decreti interministeriali del 26/6/2015) e registrato mediante invio telematico alla Regione del Veneto unicamente tramite l'applicativo Ve.Net.energia-edifici (non sono considerati come validamente registrati gli APE inviati con modalità diverse dall'invio telematico suddetto) a cura dei professionisti, tramite le proprie credenziali di accesso; si specifica inoltre che l'APE può essere redatta anche per più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, ai sensi del comma 4 dell'art.6 del D.Lgs.192 del 19.08.2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento coerente con le tempistiche previste dal POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole iniziative;
- Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di ammissibilità delle spese, 22 aprile 2016);
- Qualora necessaria, attestazione relativa alla Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)), se non rinvenibile all'interno di atti o documenti allegati alla domanda (es. titoli autorizzativi, provvedimento di approvazione del progetto);
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà (ALLEGATO 1), con cui il beneficiario elenca in un'apposita tabella tutti gli immobili oggetto di intervento e per ciascuno indica indirizzo, estremi catastali e diritto posseduto (es. proprietà esclusiva oppure comproprietà o diritto superficario); a tale dichiarazione va allegata la documentazione attestante il titolo/diritto sull'immobile oggetto di intervento; in caso non vi sia piena proprietà, atto di assenso del legittimo proprietario alla realizzazione, da parte del soggetto richiedente, dell'intervento nel rispetto, in particolare, della stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013) (ALLEGATO 2);
- Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all'art. 4 co. 4 (ALLEGATO 3) con allegati i CV del personale impiegato nel progetto;
- Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all'art. 4 co. 5 (ALLEGATO 4);
- Eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per la presentazione della domanda di cui al presente comma;
- Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 15, ove non desumibili dalla documentazione della domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in SIU) o altri elaborati richiesti (es. relazione tecnica sull'intervento); ovvero dichiarazione resa utilizzando l'ALLEGATO 6 e/o l'ALLEGATO 7, con descrizione del criterio da parte del soggetto richiedente (max 1500 caratteri);
- Nel caso di Aziende Speciali istituite dai Comuni documentazione attestante il conferimento delle funzioni inerenti l'attività nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;

Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:

- eventuale dichiarazione attestante l'impegno al cofinanziamento dell'intervento di cui all'art. 10 (ALLEGATO 5);
- dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) dell'art.15;
- dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) dell'art.15: si ricorda che i criteri dovranno essere adeguatamente illustrati all'interno della documentazione progettuale trasmessa.

3. La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario (documentazione capacità amministrativa, operativa e finanziaria; eventuale procura/delega; eventuale attestazione Vinca; dichiarazione sul titolo esistente sugli immobili oggetto di intervento ed eventuale atto di assenso proprietario; eventuale dichiarazione circa il cofinanziamento).
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
Solo per gli Enti pubblici, nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, va allegata copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.
4. La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno si rinvia al seguente indirizzo <http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020>; i soggetti richiedenti sono invitati ad inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all'interno di relazioni o elaborati;
5. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere presentata da un solo soggetto;
6. La domanda di sostegno con i relativi allegati dovrà essere presentata entro e non oltre 45 gg dalla data della Determinazione dirigenziale del responsabile dell'A.U. di approvazione del presente invito, ovvero le ore 24.00 del 31/01/2019;
7. Il soggetto richiedente procede all'accreditamento accedendo al link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> attraverso apposito modulo per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema; l'accesso all'applicativo per la presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all'accesso al servizio e rilascio di identificativo e password;
8. L'istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU. L'applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L'AU provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del procedimento. L'istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi requisiti di ricevibilità;
9. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
10. La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla con un'altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
11. Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
12. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell'invito e delle modalità di presentazione di cui ai commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;

- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.

La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei criteri di selezione di cui al presente invito.

13. Nel corso dell'istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione. È prevista la regolarizzazione da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi si rinvia a quanto disposto nel Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 alla sezione III par. 4.4.

Valutazione e approvazione delle domande

Articolo 14

Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo

1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell'Asse 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile" del POR FESR 2014-2020, l'istruttoria e l'ammissibilità a finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e dalle Autorità urbane; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il procedimento di istruttoria coinvolge l'Autorità Urbana e AVEPA. La valutazione avviene sulla base dei criteri di selezione di cui all'Articolo 15, richiamanti i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR il 15/12/2016 nelle "Modalità operative per l'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni" (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto) e successive modifiche e integrazioni.

Successivamente all'accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU, l'A.U. avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento e precisando l'endoprocedimento da parte di AVEPA.

L'A.U. valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla convenzione sottoscritta con l'AdG in data 11/08/2017. L'attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata tramite apposita *check-list* di valutazione riguardante le parti di competenza dell'A.U.

L'A.U. acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all'indirizzo politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, prima della formulazione dell'esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.

L'attività dell'A.U. si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'invito con la formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall'A.U. ad AVEPA tramite apposita comunicazione. Qualora l'esito sia negativo, l'A.U. comunica al soggetto richiedente l'esito dell'attività istruttoria. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di competenza.

Nella fase di istruttoria l'A.U. potrà avvalersi dell'ausilio di professionalità in possesso delle competenze tecniche necessarie, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, come specificato nel Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Verona "Ver.So.2020", approvato, da ultimo con Determinazione Dirigenziale n.2865/2018.

AVEPA, è incaricata dell'istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica. Le domande ammissibili vengono prese in carico da AVEPA ai fini istruttori per quanto di competenza.

Come per l'AU, anche AVEPA svolge la propria istruttoria sulla base dei criteri di selezione così come suddivisi dal Comitato di Sorveglianza per il POR-FESR 2014-2020 il 15/12/2016 nelle "Modalità operative per l'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni" (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto). AVEPA procederà inoltre come previsto dalla L.241/1990, in merito alle eventuali comunicazioni al Beneficiario (es.: richieste di integrazione, avvio del procedimento di decadenza, avvio del procedimento di riduzione della spesa richiesta/punteggio, ecc.). Nel corso dell'istruttoria si riserva inoltre di effettuare eventuali visite presso il richiedente. Anche AVEPA potrà avvalersi in questa fase, per un supporto tecnico, di un'eventuale commissione per la valutazione dei progetti.

L'attività si conclude una volta accertati i requisiti di ammissibilità tecnica, con registrazione degli esiti nell'applicativo SIU, anche tramite specifica *check-list*.

AVEPA evidenzia le risultanze dell'attività di verifica alla A.U. tramite apposita Commissione congiunta AVEPA-AU. Questa specifica fase viene registrata mediante verbale/*check-list* dalla Commissione congiunta AVEPA-AU che viene caricato in SIU.

Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno così come formulata, l'A.U. conclude il procedimento di selezione delle operazioni.

Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai Beneficiari sono approvate entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione congiunta AVEPA-AU con Determinazione dirigenziale sottoscritta dal responsabile/referente dell'A.U.

Tale provvedimento verrà tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e pubblicato dall'A.U. secondo normativa vigente.

Entro i successivi 10 giorni solari dal ricevimento della Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto ed individuazione del Beneficiario da parte dell'A.U., AVEPA assumerà il decreto di concessione del contributo e impegno di spesa richiamando il provvedimento dell'AU.

AVEPA provvederà altresì alla pubblicazione nel BUR del proprio provvedimento e alla comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai Beneficiari. Tale comunicazione rappresenta l'avvio del procedimento di erogazione del contributo in oggetto.

Complessivamente il procedimento istruttorio comporterà una durata massima di 120 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.

Articolo 15 **Criteri di selezione**

1. Come previsto all'Allegato A3 al DDR n. 52/2017 e in coerenza con il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Verona, approvato, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.2865/2018, i soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
 - l'AU di Verona sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a, b, d),
 - AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).
2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Istruttoria sulla coerenza strategica e		Presenza del requisito
--	--	-------------------------------

qualità della proposta progettuale (A.U.)	Criterio	SI	NO
a) <i>Relativi alla coerenza del beneficiario con il POR FESR e la SISUS</i>	ATER e Aziende speciali istituite dai Comuni dell'Area urbana nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica		
b) <i>Relativi alla coerenza strategica e alla qualità della proposta progettuale</i>	Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS		
	Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS		
	Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR		
	Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore		
	Presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali		

Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale (A.U.)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
d) <i>Relativi all'applicazione dei principi trasversali</i>	Promozione della parità tra uomini e donne		
	Principio di non discriminazione: viene perseguito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del "design for all"		
	Principio di non discriminazione: viene perseguito rendendo disponibili per l'assegnazione gli alloggi in conformità alla graduatoria comunale, redatta a fronte dell'emanazione di bando di concorso ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10/1996 e sulla base dei requisiti di cui all'art.2 della medesima legge		
	Sviluppo sostenibile: viene perseguito attraverso l'utilizzo di tecniche architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi dell'edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE).		
	Principio di trasparenza: viene perseguito attraverso procedure in linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).		

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
e) <i>Relativi al potenziale beneficiario</i>	Capacità amministrativa, finanziaria, operativa (art. 125 3 co. lett. c-d, Reg. UE 1303/2013) del beneficiario.		

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
f) <i>Tipologie di intervento</i>	Interventi di cui al DPR n. 380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione		

	<p>degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire l'abitabilità e l'assegnazione. Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all'adeguamento normativo, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ igiene edilizia; ○ benessere per gli utenti; ○ sicurezza statica; ○ sicurezza impianti; ○ accessibilità; ○ risparmio energetico, anche in fase di gestione. 		
--	--	--	--

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
<p>g) Ulteriori elementi: (di cui alla lettera g) "Tali interventi devono" e h) Dove pertinente gli interventi devono")</p>	Mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di suolo e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti infrastrutturali.		
	Adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e l'efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico disponibile per la tipologia di edifici interessati dall'intervento. A tal proposito dovrà essere dimostrato il raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità previste dalla legge.		
	Avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario.		
	Rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12 aprile 2002, modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale)		

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
<p>i) Ulteriori elementi generali: (di cui alla lettera i) "In generale, gli interventi devono")</p>	Essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato, concorrenza e ambiente.		
	Avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi.		
	Essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni.		
	Garantire l'ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione.		
	Essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR		
	Dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto.		
	Garantire la non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici.		

Ove necessario, in fase di istruttoria delle domande di sostegno, e in conformità a quanto disposto dal Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020, potrà essere previsto, da parte di AVEPA, un coinvolgimento della SRA competente per l'azione 9.4.1 sub azione 1, per quanto riguarda la valutazione dei criteri di valutazione non meramente tecnici, con modalità che verranno definite dall'Agenzia stessa.

Attuazione, verifiche e controlli

Articolo 16

Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. L'avvio e la conclusione degli interventi dovrà avvenire secondo cronoprogramma presentato dal soggetto beneficiario e nei termini di cui all'art. 5 cui si rinvia.
2. Per quanto riguarda le fattispecie di variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si richiama quanto già descritto all'Articolo 4 comma 6 e all'Articolo 5 comma 8 del presente invito.
3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento:
 - per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ad AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a consultare AU e AdG;
 - per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all'AU politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it, inserendo per conoscenza l'AdG programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it ; in tal caso sarà l'AU ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i vincoli sopra riportati.

Articolo 17

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l'applicativo SIU, corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa; una volta presentata non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito di delega/un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all'art. 18 del presente invito, il beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all'AVEPA di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei termini e nelle modalità previsti.
4. *Disposizioni relative all'anticipo:*
In coerenza al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii, sezione II par. 2.5.1, il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento dell'anticipo pari al 40% del contributo POR FESR concesso.
La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca

d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori 180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l'importo garantito con la fideiussione.

Nel caso di beneficiario ente pubblico, quale strumento di garanzia può essere fornito un atto rilasciato dall'organo decisionale dell'ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo viene revocato.

Il testo della fideiussione o dell'atto rilasciato dall'organo decisionale (nel caso degli Enti pubblici) deve essere redatto secondo gli schemi approvati e resi disponibili al seguente indirizzo <http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020> (rispettivamente "Schema tipo fideiussioni POR FESR 2014-2020" e "[Fac-simile garanzia anticipo per Enti Pubblici](#)").

In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all'anticipo, calcolata fino alla data di scadenza della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso.

Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte di un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell'impossibilità quindi di disporre dell'importo dell'affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di finanziamento.

5. *Disposizioni relative all'acconto:*

Il numero di acconti richiedibile è subordinato all'entità della spesa ammessa:

- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti

Per quanto riguarda le operazioni di affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli acconti sono previsti mediante stati di avanzamento con importi minimi stabiliti nei contratti stipulati tra stazioni appaltanti ed appaltatori.

La competenza dell'esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce l'erogazione del contributo entro i termini previsti dall'art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in acconto del sostegno per l'importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'operazione.

Si precisa che in sede di prima domanda di pagamento (acconto) ed in ogni caso (se non già prodotta) in fase di saldo insieme alla comunicazione di fine lavori, tra gli altri documenti, il beneficiario dovrà produrre attestazione/certificazione di avvio dei lavori del Direttore dei Lavori, nonché del cartello di cantiere.

6. *Disposizioni relative al saldo:*

Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di pagamento, corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l'istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l'eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del contributo

spettante pari all'1% al giorno), in assenza di gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell'AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.

7. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella causale/oggetto della fattura la dicitura: "*Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 9.4.1*"; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare apposito annullo.
8. Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili e alla rendicontazione delle spese si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.), sezione II par. 2.8.
9. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare per i contratti di appalto:
 - deliberazione/decreto a contrarre;
 - bando/avviso pubblico;
 - comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
 - provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
 - elenco ditte invitate, lettera d'invito e copia avviso/invito di ricevimento;
 - documentazione a supporto dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
 - certificato casellario giudiziale;
 - verbali di gara;
 - comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
 - atto di aggiudicazione definitiva;
 - comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
 - comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
 - documentazione antimafia, se dovuta;
 - copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
 - comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
 - richiesta di autorizzazione al subappalto;
 - contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
 - comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010;
 - documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
 - informazione antimafia, se dovuta;
 - dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
 - autorizzazione al subappalto
10. AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'operazione e le modalità di erogazione del contributo, compresa la documentazione da trasmettere ai fini della presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconto, saldo).
 11. Sono eleggibili le spese che siano state effettuate a partire dal 22 aprile 2016 (così come stabilito per l'Asse 6 – SUS dal Decreto dirigenziale n. 22 dell'11/04/2017 del Direttore della

Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto) ed entro i termini per la presentazione della domanda di saldo, di cui al comma 6 del presente Articolo.

Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta di un acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese. Pertanto, tra la data del 22 aprile 2016 ed entro i termini per la presentazione della domanda di saldo, deve essere ricompresa sia la data del titolo di spesa che la data del relativo pagamento, intesa come la data di valuta.

La realizzazione delle operazioni, l'effettuazione delle spese e la presentazione della domanda di pagamento nei termini fissati sono considerati un obbligo per il beneficiario.

Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II par. 2.7.

12. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i seguenti requisiti:

- a) essere conforme, per natura, alle normative di riferimento applicabili;
- b) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili;
- c) essere strettamente connessa all'operazione ammessa a finanziamento;
- d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- e) essere chiaramente imputata e sostenuta/pagata per intero dal soggetto beneficiario;
- f) essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; al fine della riconducibilità immediata della spesa all'operazione finanziata, e al fine di evitare eventuali cumuli e doppi finanziamenti, su tutti i documenti giustificativi di spesa il beneficiario deve apporre un'apposita dicitura o timbro (così come descritto al comma 7 del presente articolo) per cui la spesa venga chiaramente ricondotta all'azione del POR in virtù del quale i relativi progetti hanno ottenuto l'agevolazione, in alternativa a tale modalità (e in termini vincolanti se in presenza di fatture ricevute in formato elettronico), è richiesto il rilascio di una dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tutti i giustificativi di spesa prodotti, a corredo della domanda di rimborso, corrispondono a spesa finanziata dal POR FESR;
- g) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di contributo. Gli originali dei documenti di spesa, come anche quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo; tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari a vario titolo preposti alle attività di controllo;
- h) essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità dei beneficiari (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto), ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lett. B del reg. (UE) 1303/2013;
- i) nel caso di particolari voci di spesa (spese generali, ecc.) rispondere a criteri di calcolo e relativa imputazione che soddisfino requisiti sia di ammissibilità che di equità, correttezza, chiarezza, oggettività e di buona prassi contabile. Qualora in fase di rendicontazione intermedia il pagamento superi in termini percentuali rispetto alla spesa effettivamente rendicontata quanto ammissibile dall'invito, gli importi di tali voci saranno ricondotti da AVEPA entro i limiti stabiliti. In fase di rendicontazione finale (saldo), le spese eventualmente limitate, se ammissibili, verranno riconosciute a pagamento;
- l) essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
- m) devono essere sostenute nel periodo indicato al comma 11 del presente Articolo;

n) essere corredata da altri documenti richiesti o rilevanti per attestare l'esecuzione del progetto finanziato (es. autorizzazioni, contratti, certificazioni, perizie tecniche, relazioni sull'esecuzione dei progetti, relazioni sui servizi di consulenza, ecc.).

o) essere conforme alla normativa riguardante i contratti pubblici, se previsto.

Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par. 2.2.1.

13. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, descritta nel Manuale Unico procedurale POR-FESR Veneto 2014-2020 per l'azione 9.4.1, approvato con Decreto n. 132 del 18/7/2018, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

Articolo 18

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell'autorità di audit” del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare, a titolo esemplificativo, quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'invito;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente invito per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.

5. Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all'allegato A alla DGR 825/2017, sez. III, par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2.

Articolo 19 **Rinuncia e decadenza del sostegno**

1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi, attuazione dell'intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate irregolarità come definite all'art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni e riduzioni si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione I par.2.3.
2. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato.
3. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III.
4. In merito agli obblighi di "Stabilità delle operazioni", ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali

Articolo 20 **Informazioni generali**

1. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili alla pagina web dell'Autorità urbana di Verona all'indirizzo http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212 nonché alla pagina dell'AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
2. Responsabile del procedimento per l'A.U.: Dirigente Direzione Politiche Comunitarie - Referente A.U., tel. 045 8077099, orari ufficio: lun-mar-mer 09.00-13.00.
Responsabile del procedimento per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato
3. Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
 - Direzione Politiche Comunitarie – Referente Autorità Urbana, Piazza Bra 1, 37121 Verona (VR)
 - l'Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
4. Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

Articolo 21 **Informazione e pubblicità**

1. Nel merito delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità si rinvia alla sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020.

2. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'AU, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it> e <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

Articolo 22

Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final la Commissione Europea che ha approva il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto;
 - “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità Urbane, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
 - Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
 - [Reg. UE 1301/2013](#) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - DPR n. 22/2018 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 - DGR n. 2289 del 30/12/2016 di approvazione del “Sistema di Gestione e di Controllo” (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020, da ultimo modificato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 8 del 08/02/2018;
 - D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’ appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii e relativi decreti e regolamenti attuativi;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia” e successive modificazioni e integrazioni;
 - LR 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”
Per l’applicazione della LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica”, e successive modificazioni e integrazioni, e della LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, e successive modificazioni e integrazioni, si rinvia a quando disposto dalla LR 39/2017;

- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e integrazioni; si rinvia per quanto applicabile al Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953 “Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
 - DGR 28 settembre 2015, n. 1258 “Decreti del 26 giugno 2015 emanati dal Ministero dello sviluppo economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, agli schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ed all'adeguamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.”;
 - Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
 - Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
2. L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 23

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. Nell’ambito del presente invito, i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.
6. I Responsabili esterni del trattamento sono, per AVEPA, il Dirigente dell'Area Gestione FESR e, per l’Autorità urbana di Verona, il Dirigente Politiche Comunitarie - Referente Autorità Urbana.
7. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati e ai responsabili esterni del trattamento, indicati nel presente articolo, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente invito.